



IN COLLABORAZIONE CON

Detrazioni sulla casa: novità 2018

di Rossella Piazzera



La Legge di bilancio 2018 ha previsto, tra le altre novità fiscali, la **proroga per le spese sostenute al 31 dicembre 2018**:

- della **detrazione IRPEF** per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR nella **misura del 50%** (anziché del 36%) e su un **importo massimo di € 96.000** (anziché di € 48.000);
- della **detrazione IRPEF del 50% in relazione all'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni)

segue a pag. 2

LEGGE DI BILANCIO 2018: LE PRINCIPALI NOVITÀ

di Federico Clappa

Incentivo all'occupazione giovanile: i datori di lavoro privati che assumono con un contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio, giovani con età inferiore a 30 anni (35, limitatamente all'anno 2018), che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro (sono esclusi rapporti con contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro), hanno diritto ad una riduzione del 50% dei contributi previdenziali (INPS) a carico del datore di lavoro per un periodo

segue a pag. 2



Congedo di paternità: le novità 2018

di Federico Clappa

La Legge di Bilancio per l'anno 2017 (Legge n. 232/2016) ha esteso anche all'anno 2018 la disciplina del **congedo di paternità**, cioè le disposizioni volte a garantire al padre lavoratore, che svolge un'attività di lavoro dipendente, il diritto ad assentarsi dal lavoro in occasione della nascita di un figlio, ovvero della sua adozione o affidamento.

Per l'anno 2018, quindi, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto:

- ad un **congedo obbligatorio**

segue a pag. 3

Abrogazione scheda carburante

di Claudia Romano

La Legge di Bilancio 2018 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'**obbligo di fatturazione elettronica tramite il canale SDI** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate verso soggetti privati residenti o stabiliti in Italia.

Sull'onda di questa importante novità, tale Legge **modifica anche la disciplina che riguarda l'acquisto di carburanti e lubrificanti**, da parte dei soggetti passivi IVA. A partire dal 1° luglio 2018 viene infatti istituito l'obbligo di fatturazione elettronica per

segue a pag. 3



ORDINANZA N. 28399/2017:

La notificazione di un atto può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, da parte dell'Agente per la riscossione. La notifica si perfeziona con la ricezione, da parte del destinatario, alla data indicata sull'avviso di ricevimento, senza la necessità di redigere una relata di notifica.

ORDINANZA N. 28574/2017:

E' già da considerarsi una domanda di rimborso IVA la compilazione nella dichiarazione annuale nell'apposito quadro del credito, qualora non venga contestato dall'Agenzia delle Entrate. La presentazione del modello di rimborso costituisce solo il presupposto per rendere esecutivo il procedimento. Il diritto al rimborso del credito è soggetto al termine di prescrizione decennale.

SENTENZA N. 1457/2018:

Non è punibile il datore di lavoro che ha omesso il versamento delle ritenute previdenziali sugli stipendi dei dipendenti, che, in corso di processo, provvede al pagamento dei contributi. La condizione necessaria è che il pagamento sia avvenuto ante entrata in vigore del D.Lgs n. 8/2016 che ha depenalizzato le omissioni dei versamenti sotto la soglia dei 10 mila euro annui.

730 NET
Segui il percorso dell'innovazione!

ORA DISPONIBILE
SUCCESSIONI EREDITARIE
CONSEGNA IN 24/48 ORE

FISCALE
CONVEGNO
BITCOIN (E ALTRE CRIPTOVALUTE)
INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE
[vai al link](#)

Detrazioni sulla casa: novità 2018

da pag. 1

finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione. Ai fini della fruibilità della detrazione per le spese sostenute nel 2018 è necessario che **i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017;** della **detrazione** per la "generalità" degli **interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65%**. La detrazione, poi, è stata estesa alle spese sostenute, dall'1 gennaio al 31 dicembre 2018, per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000.

La Legge in esame ha, inoltre, disposto:

- la fruibilità della **detrazione** spettante con riferimento alle spese sostenute per **interventi consistenti nell'adozione di misure antisismiche** e nell'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies, art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013 **anche da:**
 - Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati;
 - Enti aventi le stesse finalità sociali di detti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti europei in materia di "in house providing" costituiti ed operanti al 31 dicembre 2013;
 - cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci;
- l'introduzione, **per il 2018**, di una **nuova detrazione IRPEF**, denominata "**Bonus verde**", nella misura del **36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare** ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:
 - "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.



Assunzione disabili: le novità del 2018

di Alessandro Grieco

Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti computabili sono obbligati, in ogni caso, ad avere in forza un disabile: l'obbligo pertanto non scatta, come in precedenza, all'effettuazione di una "nuova assunzione".

Le medesime disposizioni si applicano, dal 1° gennaio 2018, anche ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

LEGGE DI BILANCIO 2018: LE PRINCIPALI NOVITÀ

da pag. 1

massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000 euro annui.

Non sono soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'esonero spetta anche in caso di

- **prosecuzione a tempo indeterminato**, successiva al 31 dicembre 2017, di un **contratto di apprendistato**, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;

- **trasformazione**, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un **contratto a tempo determinato** in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

L'incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e alle assunzioni con contratto di apprendistato.

Bonus 80 euro: sono incrementate di euro 600 le soglie di reddito massimo complessivo che determinano la corresponsione del cd "Bonus Renzi".

Per l'anno 2018, di conseguenza, il Bonus sarà corrisposto nelle seguenti misure:

Reddito complessivo (RC)	Bonus spettante (euro)
non superiore a 24.600 euro	960
tra 24.600 e 26.600 euro	$960 \times (26.600 - RC) / 2.000$
superiore a 26.600 euro	-

Premio nascita: è esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 l'assegno di 960 euro annui previsto della Legge n. 190/2014. Tale importo

- è **erogato direttamente dall'INPS** in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);

- **non concorre** alla formazione del reddito complessivo;

- è corrisposto esclusivamente fino al **compimento del primo anno di età** ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Pagamento Delle Retribuzioni: dal **1° luglio 2018**, i datori di lavoro o committenti devono corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

- **bonifico bancario** (sul c/c identificato dall'IBAN del lavoratore);
- strumenti di pagamento elettronico;

- pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

- assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.

Sono esclusi da tale obbligo i rapporti di lavoro:

- costituiti con le pubbliche amministrazioni;
- domestico, stipulati in base al relativo CCNL.



REVOCA DELLA CEDOLARE SECCA E AUMENTO DEL CANONE

Domanda: Il Sig. Rossi ha stipulato un contratto di locazione in data 10 gennaio 2017 optando per la cedolare secca. Per la seconda annualità (10/01/2018 - 09/01/2019) intende revocare tale scelta e sottoporre il reddito di locazione a tassazione ordinaria. Non applicando più la tassazione sostitutiva può richiedere all'inquilino l'aumento del canone in base all'adeguamento ISTAT?

Risposta: Con Circolare n. 26/2011 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che "nel caso in cui l'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto ... sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità

per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità".

In pratica, l'aggiornamento del canone può essere richiesto a decorrere dalla terza annualità e, nel caso in esame, potrà operare per l'annualità decorrente dal 10 gennaio 2019.



Abrogazione scheda carburante

da pag. 1

gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti passivi IVA. Dalla stessa data sono inoltre abrogate le specifiche norme relative alla scheda carburante (utilizzo, modalità di compilazione, tenuta e conservazione del documento).

Ne consegue che **imprese e professionisti** (soggetti passivi IVA) non potranno più compilare la scheda carburanti per documentare l'acquisto, ma riceveranno dall'esercente dell'impianto stradale di distribuzione, tramite canale SDI, apposita fattura che sarà obbligatoriamente elettronica e in formato .xml.

La Legge di Bilancio 2018, con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 164 TUIR dispone, inoltre, che le **spese per carburante per autotrazione** saranno deducibili solo se effettuate esclusivamente mediante carta di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dell'articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973. Stesso discorso vale per il diritto alla detrazione dell'IVA in quanto la Legge di Bilancio modifica in modo analogo l'art. 19-bis del D.P.R. n. 633/72.

In sintesi, quindi, a decorrere dal 1° luglio 2018, gli acquisti di carburante per autotrazione dovranno essere documentati esclusivamente da fattura elettronica e il relativo costo sarà deducibile (nelle percentuali normativamente previste) e la relativa IVA detraibile solo se i pagamenti sono stati effettuati mediante "moneta elettronica".

Agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante viene infine riconosciuto un **credito di imposta** pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico.

Congedo di paternità: le novità 2018

da pag. 1

della durata di **4 giorni**, che possono essere goduti anche in maniera non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,

- ad un **congedo facoltativo** della durata di **1 giorno**, da fruire in accordo con la madre e in **sostituzione** di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Tali congedi spettano sia in relazione ai figli naturali che in relazione ai figli adottati o affidati, purché la nascita, l'adozione o l'affido sia avvenuto a partire dal 1° gennaio 2018.

Al fine di conteggiare i cinque mesi entro i quali il lavoratore deve fruire del congedo, in caso di adozione o affidamento, il termine decorre:

- dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale;

- dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale. Qualora nel corso dell'anno 2018 il padre lavoratore dipendente voglia godere del congedo in relazione ad un figlio nato, adottato o affidato nel corso dell'anno 2017, la disciplina applicabile sarà quella in vigore per l'anno 2017, secondo la quale il padre lavoratore dipendente ha diritto solamente al congedo obbligatorio nella misura di 2 giorni e non ha diritto al congedo facoltativo.

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un'**indennità giornaliera a carico dell'INPS**, pari al **100% della retribuzione** media globale giornaliera. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS, come previsto per l'indennità di maternità in generale.

Inoltre, le giornate di congedo obbligatorio e facoltativo sono coperte da **contribuzione figurativa** a carico dell'INPS.

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in **forma scritta** al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con **almeno 15 giorni di preavviso**.

In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

In caso di richiesta del congedo facoltativo (uno), il lavoratore deve allegare alla stessa una **dichiarazione della madre** da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

Si ricorda, infine, che le giornate di congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, non possono essere frazionate ad ore: il congedo deve quindi essere fruito per l'intera giornata.

SCADENZE DI FEBBRAIO

Venerdì 16

Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (gennaio 2018).

Addizionali: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (gennaio 2018).

IVA: liquidazione e versamento mese di gennaio 2018 e IV trimestre 2017 (trimestrali speciali).

Imposta sugli intrattenimenti: versamento imposta mese di gennaio 2018.

Contributi previdenziali:

- versamento contributi relativi al mese di gennaio 2018:
 - INPS: lavoratori dipendenti
 - INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
 - INPGI: giornalisti professionisti
 - Gestione separata INPS: committenti

Contributi IVS artigiani e commercianti: versamento IV quota fissa 2017 su reddito minimale.

Autoliquidazione INAIL: versamento premio (regolarizzazione 2017 e anticipo 2018) o I rata.

TFR - Imposta sostitutiva sulla rivalutazione: versamento a saldo sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'anno 2017.

Martedì 20

Contributi ENASARCO: versamento contributi IV trimestre 2017.

~~Domenica 25~~ Lunedì 26

Elenchi INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (gennaio 2018).

Mercoledì 28

Denuncia UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di gennaio 2018.

FASI: versamento contributi integrativi dirigenti industriali (I trimestre 2018).

INAIL: presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2017 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

Libro unico: registrazioni relative al mese di gennaio 2018.

Trasmissione dati relativi ad oneri da parte di soggetti terzi: invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri deducibili/detraibili sostenuti nell'anno precedente da ciascun contribuente da parte di: istituti bancari, assicurazioni, agenzie funebri, università e amministratori di condomini (in relazione a parti comuni di edifici residenziali) ecc.

Comunicazione regime agevolato contributivo forfetari: al fine di fruire del regime agevolato contributivo nel 2018, i contribuenti forfetari, già esercenti attività d'impresa nel 2017 senza regime contributivo agevolato, trasmettono telematicamente all'INPS l'apposita domanda.

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA: trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2017.

Trasmissione spese veterinarie al STS: i veterinari trasmettono telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni veterinarie incassate nel 2017.

Rinnovi Contrattuali

Assicurazioni - Agenzie in gestione libera (ANAPA - UNAPASS)
 Case di cura e servizi assistenziali - ANPIT CISAL
 FEDERCASA
 Penne spazzole e pennelli - Az. industriali
 Radiotelevisione - Emittenti private
 Servizi ausiliari - ANPIT CISAL
 Sicurezza sussidiaria non armata e investigazioni - FEDERPOL
 Tessili - Moda e Chimica Ceramica - Az. artigiane

Aumenti Retributivi

Autotrasporto merci e logistica
 Occhiali - Aziende industriali
 Penne spazzole e pennelli - Aziende industriali



INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di Dicembre 2017	= 101,1
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	= + 0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	= + 0,8
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	= + 1,2